



TESTO UNICO BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Art. 107-bis

Trattamento di dati personali per scopi storici

1. I documenti per i quali e' autorizzata la consultazione ai sensi dell'articolo 107, comma 2, conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi. 2. I documenti detenuti presso l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di Stato sono conservati e consultabili anche in caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, qualora cio' risulti necessario per scopi storici. Ai documenti e' allegata la documentazione relativa all'esercizio dei diritti. Su richiesta di chiunque vi abbia interesse ai sensi del medesimo articolo 13, puo' essere comunque disposto il blocco dei dati personali, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignita', della riservatezza o dell'identita' personale degli interessati e i dati non siano di rilevante interesse pubblico.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2004 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 maggio 2004 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico beni culturali e ambientali
Estremi	Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1999

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-beni-culturali-e-ambientali/art-107-bis-trattamento-di-dati-personali-per-scopi-storici/versione/5>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it